

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 108/05/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 7.2.2007 il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco procedeva a verifica e verbale di constatazione nei confronti della Italiancar Srl, concludendo - sulla scorta di plurimi elementi indiziari che in questa sede per ragioni di sintesi espositiva non si reputa opportuno ripercorrere, siccome non utili ai fini dei decidere - trattarsi di ditta inserita nell'ambito di cosiddetta frode carosello, realizzata mediante l'utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti al fine di evadere l'Iva.

Sulla scorta di detto verbale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia emetteva l'avviso di accertamento gravato, con cui si contestava alla ditta AUTOCLASS Srl, odierna ricorrente, la contabilizzazione nell'anno 2006 di sei fatture di acquisto di autovetture dalla Italiancar Srl, operazioni valutate relative, anche in codesto caso, a operazioni inesistenti. Elementi sintomatici di ciò, per come leggesi nell'atto impugnato, si rinvenivano nella circostanza che i soggetti interposti avevano effettuato cessioni a importi assolutamente antieconomici, con ricarico irrisorio inidoneo anche a coprire i costi accessori connessi alle operazioni, e nella circostanza tale per cui risultava che l'Italiancar Srl prima riceveva i corrispettivi delle cessioni effettuate ai soggetti interponenti e solo successivamente provvedeva a effettuare i pagamenti ai propri fornitori.

La curatela fallimentare AUTOCLASS Srl proponeva ricorso contestando l'esistenza di simulazione soggettiva, nonché la circostanza della antieconomicità delle operazioni, deducendo, in definitiva, la propria buona fede per avere ignorato le frodi asseritamente attribuite all'Italiancar Srl.

In esito all'odierna camera di consiglio, va statuita la fondatezza del gravame.

In proposito, si rileva come l'elemento indiziario di segno accusatorio rappresentato dal modestissimo margine di ricarico di per sé solo è inidoneo a comprovare la consapevolezza della ricorrente della cosiddetta frode carosello sovrastante i suoi acquisti dall'Italiancar Srl, e ciò per difetto di univocità potendo corrispondere a una scelta commerciale, quale quella prospettata in ricorso di consolidare il rapporto con l'acquirente.

Premesso che, come è noto, l'elemento soggettivo, ovvero la buona o la cattiva fede, non è suscettibile per sua natura di prova diretta, bensì solo potendosi desumere da elementi oggettivi estrinseci, in senso favorevole alla buona fede della ricorrente milita il modesto numero di autovetture -sei- acquistate dall'Italiancar Srl nel corso dell'anno 2006; plausibilmente significativo non di sistematicità ma di occasionalità della condotta.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali, avuto riguardo alla complessità della vicenda, nonché in difetto di deposito di nota spese di parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, Sezione Quinta,

Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Dichiara interamente compensate le spese processuali.